



TRIBUNALE DI LAGONEGRO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE Dr. Luigi Pentangelo

**Decreto n. 27/2020
Prot. N. 1563/2020**

- Ai Sigg.ri Pres. sez. e giudici togati e onorari
- Ai Sigg.ri tirocinanti ex art. 73 di. 69/2013
 - Ai Sigg.ri Direttori delle Cancellerie e del Settore Amministrativo
 - Al Sig. Dirigente UNEP SEDE
 - Ai Sigg.ri Giudici di Pace del circondario
- p.c. Al CSM (settimaemergenzacovid@cosmag.it)
- p.c. Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Potenza
- p.c. Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica di Potenza
 - p.c. Al Sig. Procuratore della Repubblica di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente del Cons. Ord. Avvocati di Lagonegro
- p.c. Al Sig. Presidente della Camera Penale di Lagonegro

Addì, 6 maggio 2020

Oggetto: linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020

Sommario

1. - PREMESSA.....	4
2. - MISURE DI CONTENIMENTO DELL'AFFLUSSO DI PERSONE....	9
3. - LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E TRATTAZIONE DELLE UDIENZE	10
3.1. - CIVILE	10
Preferenza per la forma scritta di trattazione.....	10
Ambito d'applicazione	11
TIPI DI UDIENZE	11
Da trattare	11

Da rinviare	12
Forme e termini per i rinvii	12
Termini per le attività preliminari all'udienza	13
Disciplina transitoria per la fase iniziale	13
MODULI GENERALI DI TRATTAZIONE	14
Facoltà di alternanza delle forme di trattazione	14
Udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti	14
Settore del civile ordinario e del lavoro	14
Modalità di svolgimento	15
Udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.	17
Settore del civile ordinario e del lavoro	17
Modalità di svolgimento	18
Applicativo per il videocollegamento	21
Udienze civili che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti	22
Presupposti	22
Settore del civile ordinario e del lavoro	22
Modalità di svolgimento	22
MODULI PARTICOLARI DI TRATTAZIONE	23
Settore espropriazione immobiliare	23
1. Udienza ex art. 569 c.p.c.	24
2. Attività dell'esperto stimatore.	24
3. Attività del custode giudiziario.	25
4. Attività di liberazione degli immobili pignorati.	25
5. Le vendite e l'attività del professionista delegato.	26
6. Nuova calendarizzazione delle vendite differite	29
7. Vendite delegate nei giudizi di divisione	29
8. Mandati di pagamento	29
9. Progetti di distribuzione - approvazione in assenza delle parti .	30
10. Conferimento di incarico a custodi ed esperti stimatori.	31
11. Decreti di trasferimento e adempimenti successivi	32
12. Trattazione fase sommaria delle opposizioni dinanzi al G.E. ...	33
12. Ulteriori attività	33
Settore esecuzioni mobiliari	33
Settore fallimenti e procedure concorsuali	34
1. Udienze Prefallimentari	35
2. Aste fallim. in corso e attività dei collaboratori del GD	35
3. Istruzioni operative per i curatori	36
Procedimenti in materia di famiglia	37
Le cause di separazione giudiziale e divorzio contenziosi	37
Le cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto	38
Le altre cause in materia di famiglia	38
Procedimenti di negoziazione assistita	39
Settore della VG e del Giudice Tutelare	39

3.2. - PENALE	41
Settore dibattimento	41
Tipi di udienze.....	41
Orari e aule d'udienza.....	42
Settore GIP/GUP.....	43
Tipi di udienze.....	43
Orari e aule d'udienza.....	44
Modalità di rinvio fuori udienza nei settori dibattimento e Gip/Gup...	45
Svolgimento delle udienze di convalida e per direttissima	45
Cancellerie penali	54
Adattamenti organizzativi futuri	54
3.3. - PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE	54
CIVILE	55
Modalità di svolgimento dell'udienza	55
Modalità mediante scambio e deposito i.....	56
PENALE	57
4. - ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO NELLE CANCELLERIE	57
5. - DISPOSIZIONE FINALE.....	58

1. - PREMESSA

Visto il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, contenente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Visto il DECRETO LEGGE 8 aprile 2020, n. 23, contenente *“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”*;

Vista la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 di conversione con modificazioni del DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18, recante: *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi”*;

Visto il DECRETO LEGGE 30 aprile 2020, n. 28, contenente *“Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19”*;

Visto, in particolare, l'art. 83 (*“Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”*) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, secondo cui:

<<6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del

Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti.

7. Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;

b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;

c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;

d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;

e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;

f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti,

della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;

h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

h-bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi.

9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020.

10. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 luglio 2020.

11. Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16 -bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.>>;

Ritenuto opportuno, ai sensi dei commi 6 e 7 dell'art. 83 citato, adottare le misure organizzative per la celebrazione delle udienze nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020;

Viste le linee guida deliberate dal CSM in data 5 marzo, 11 marzo e 26 marzo 2020;

Visti i propri precedenti provvedimenti: decreto n. 14/2020 con oggetto <<linee guida concordate in sede distrettuale per la gestione delle attività giudiziarie dopo il D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020>>; decreto n. 16/2020 con oggetto <<disposizioni organizzative per la gestione delle attività in materia di esecuzione forzata civile dopo il D.L. n. 11 dell'8/3/2020>>; decreto n. 17/2020 con oggetto <<disposizioni organizzative per la gestione delle attività in materia di procedure concorsuali dopo il D.L. n. 11 dell'8/3/2020>>; decreto n. 25/2020 con oggetto <<ulteriori misure organizzative per la gestione delle attività giudiziarie sino all'11 maggio 2020>>;

Tenuto conto per il settore penale delle proposte del Presidente della sezione penale;

Tenuto conto degli orientamenti manifestati dai giudici nel corso delle ripetute interlocuzioni che si sono svolte;

Tenuto conto della particolare situazione organizzativa del Tribunale di Lagonegro quanto a livello di innovazione tecnologica, di tempi e modi d'intervento della assistenza tecnica, delle prassi in uso presso il Foro locale;

Tenuto conto della particolare situazione del circondario del Tribunale di Lagonegro: riscontrata presenza di focolai epidemiologici nel vasto territorio della Valle di Diano: verifica di casi di contagio all'interno del Palazzo di Giustizia di Lagonegro; intervenuta segnalazione di unità del personale addetto al tribunale di Lagonegro entrate in contatto stretto con casi di insorgenza di positività COVID-19; applicazione della misura della sospensione cautelativa dalle attività di servizio nei confronti di 6 unità del personale amministrativo abitanti in comuni posti in quarantena con ordinanze dei Presidenti della Regione Campania e Basilicata;

Tenuto conto, all'esito del procedimento di partecipazione allargata di cui all'art. 83 co.6 D.L. 17.3.2020 n.18, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della

Repubblica, i Capi degli Uffici Giudiziari e i Presidenti degli Ordini Forensi del distretto, dopo aver preso atto della disponibilità dell'Autorità Sanitaria Regionale di Basilicata ad apprestare un servizio infermieristico presso i palazzi di giustizia del distretto, hanno concordemente ritenuto necessario mantenere uniformità nelle limitazioni degli orari di accesso nei palazzi di giustizia del distretto e nell'organizzazione dei servizi di cancelleria attualmente in vigore; di continuare ad adottare una comune regolamentazione, con valenza distrettuale, dei procedimenti in materia civile e penale che eviti al massimo la mobilità sul territorio dei cittadini anche nella "fase 2" c.d. post cuscinetto, nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ricevute in relazione alla perdurante diffusività del virus COVID 19 e alla necessaria prudenza nel momento della ripresa dell'attività giudiziaria nel distretto, sia per il pericolo rappresentato dalla circolazione dei soggetti c.d. positivi asintomatici e falsi negativi, dalle eventuali ricadute dei soggetti guariti dal contagio, sia per lo stato attuale delle dotazioni hardware e software, per le difficoltà di adeguamento alle aumentate esigenze telematiche, per la formazione necessaria per l'uso di nuovi programmi informatici dei magistrati, del personale amministrativo negli uffici giudiziari e degli iscritti agli Ordini Forensi del distretto;

Sentito il Procuratore della Repubblica di Lagonegro, anche nel corso delle riunioni tenutesi presso la Corte d'Appello in data 2.4.2020 e 8.4.2020 nell'ambito del procedimento di partecipazione allargata di cui all'art. 83 co.6 D.L. 17.3.2020 n.18;

Sentito il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, il quale nel CIVILE ha manifestato la "preferenza" per la "trattazione scritta" ai sensi della lettera h) del comma 7 dell'art. 83 D.L. n.18/2020;

Sentito il Presidente della Camera penale di Lagonegro;

Dato atto che le presenti linee guida sono adottate, all'esito del procedimento di partecipazione allargata di cui all'art. 83 co.6 D.L. 17.3.2020 n.18, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica, che con nota del 27 aprile 2020 hanno comunicato l'atto ricognitivo delle "Linee guida generali concordate per il distretto di Potenza dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020" in esito alle riunioni tenutesi presso la Corte d'Appello in data 2.4.2020 e 8.4.2020, sentita l'Autorità sanitaria regionale della Basilicata e della Campania;

DISPONE

l'adozione delle seguenti misure organizzative da valere nel periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020.

2. - MISURE DI CONTENIMENTO DELL'AFFLUSSO DI PERSONE

Al fine di regolare l'afflusso di persone, in funzione di prevenzione del rischio di diffusione del contagio, e favorire gli adempimenti di cancelleria collegati alla iniziale ripresa delle attività giudiziarie, come già disposto sino all'11 maggio 2020 con decreto n. 25/2020 con oggetto <<ulteriori misure organizzative per la gestione delle attività giudiziarie sino all'11 maggio 2020>>, adottate in esito alla prima riunione distrettuale tenutasi presso la Corte d'Appello di Potenza in data 9.3.2020, si prevede quanto segue:

1. - In deroga all'orario di apertura previsto dall'art. 162 legge 23.10.1960 n. 1196, in tutti gli uffici giudicanti del circondario si limita l'accesso alle cancellerie dalle ore 9,00 alle 11,30 e dalle ore 9,00 alle ore 11,00 nella giornata di sabato, salvo revoca o modifica;

2. - i servizi di cancelleria saranno richiesti per via telematica con prenotazione solo tramite posta elettronica ordinaria (PEO) per tutti gli uffici giudicanti del circondario;

3. - sono istituiti presso il tribunale tre punti di accesso centralizzato rispettivamente per gli affari amministrativi, civili, penali, con chiusura delle cancellerie ordinarie, salvo appuntamento in orario prefissato via e-mail per evenienze di particolare complessità od urgenza;

4. - è autorizzato l'accesso al Tribunale soltanto alle parti dei processi penali e civili, ai testimoni, agli ausiliari del giudice, agli interpreti, agli amministratori giudiziali e a tutte le persone munite di citazione per le udienze in corso di trattazione nei limiti in cui sono consentite ex lege o di biglietto di convocazione telematica per motivi di urgenza per i servizi di cancelleria;

5. - non è consentito di accedere al Tribunale alle persone la cui temperatura corporea è superiore a 37,5°;

6. - non è consentito di accedere nelle aule d'udienza ad un numero superiore di persone oltre la capienza massima idonea a consentire il distanziamento di almeno un metro tra le persone presenti. Qualora il numero degli ingressi sia superiore, il presidente del collegio o il giudice può disporre l'allontanamento di uno o più persone non direttamente interessate nel processo in corso e disporre di procedere a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 co.2 c.p.p. e 128 c.p.c.

3. - LINEE GUIDA PER LA FISSAZIONE E TRATTAZIONE DELLE UDIENZE

Considerata la permanente esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari e tenuto specifico conto della realtà delle strutture e della comunità di lavoro del circondario di Lagonegro, un criterio di 'sostenibilità bilanciata' tra tutela giurisdizionale e tutela sanitaria ha orientato la scelta delle presenti linee guida, al fine di far ripartire le attività giudiziarie in condizioni di sicurezza contro il rischio di contagio da coronavirus.

Saranno, poi, le prassi di attuazione delle linee guida, sostenute dal consueto spirito di collaborazione istituzionale tra magistrati (giudicanti, requirenti, onorari) avvocati e personale amministrativo della comunità di lavoro del circondario di Lagonegro, a dover assicurare che ogni singola udienza si realizzi in modo da raggiungere il proprio scopo tipico di aver attivato il paritario confronto delle parti di fronte al giudice sulle questioni di diritto o di fatto alla base di ogni singolo procedimento, così assicurando l'effettivo funzionamento del principio del contraddittorio, se del caso esercitando il potere di rimessione in termini della parte che non è stata in grado di esercitare tempestivamente le sue difese per fatto ad essa non imputabile.

3.1. - CIVILE

Preferenza per la forma scritta di trattazione

Le linee guida prevedono come privilegiata la forma della trattazione solo scritta dell'udienza come modello di svolgimento che, nelle condizioni date, è il più congeniale allo scopo di mantenere le garanzie del contraddittorio e, nel contempo, prevenire il rischio di diffusione del contagio da coronavirus, emergente dalla pandemia tuttora in atto.

Ciò per le seguenti ragioni: maggiore celerità nella trattazione del procedimento; sostanziale abbattimento del rischio concreto ed attuale di insorgenza, durante l'udienza tramite collegamento da remoto, di problemi tecnici, magari di non facile soluzione, connessi all'utilizzo, ancora in fase sperimentale, degli applicativi in dotazione, tenuto in particolare conto che, al momento, da un lato, lo stato di efficienza dei collegamenti in rete è lungi dall'essere ottimale, e, dall'altro lato, c'è ancora scarsa dimestichezza con l'utilizzo di Microsoft Teams sia da parte dei giudici e sia da parte dell'avvocatura, come evidenziato dal Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Ambito d'applicazione

Le presenti linee guida si riferiscono a tutti i procedimenti civili, qualunque sia il tipo di cognizione (ordinario, speciale, sommario, di VG) previsto per la loro trattazione, sia di primo che di secondo grado.

TIPI DI UDIENZE

Da trattare

A. - Nel periodo da 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno trattate:

1. - le udienze relative ai procedimenti elencati nell'art. 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28:

- cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;
- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

- procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (trattamenti sanitari obbligatori);
- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzioni volontarie della gravidanza);
- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;
- in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti;

2. - le udienze relative ai procedimenti pendenti sia in primo che in secondo grado, sia di rito ordinario che di rito lavoro, sia contenziosi che di volontaria giurisdizione, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con la modalità di svolgimento in forma solo scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) citato, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;

3. - le udienze relative ai procedimenti che nella seconda parte verranno di volta in volta indicati con specifico riferimento ai tipici settori dell'esecuzione civile, dei fallimenti e procedure concorsuali, dei procedimenti in materia di famiglia, dei procedimenti di Volontaria Giurisdizione e del Giudice Tutelare.

Da rinviare

B. - Nel periodo da 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno rinviati a data successiva al 31 luglio 2020:

tutti i procedimenti diversi da quelli prima elencati sub A e per la cui trattazione non si possono attuare le forme di svolgimento solo scritte di cui all'art. 83, co.7, lett. h), citato.

Forme e termini per i rinvii

1. - I rinvii dei procedimenti sono adottati con provvedimento fuori udienza, rilasciato in via telematica.

2. - La data del rinvio sarà successiva al 31 luglio 2020, avendo cura di differire a più breve termine i procedimenti di più vecchia iscrizione a ruolo o che necessitano di sollecita decisione, anche di contenuto istruttorio. In ogni caso, i rinvii dovranno essere calibrati in modo da evitare che, alla ripresa delle attività dopo il periodo emergenziale, si formino udienze con ingorghi di cause.

3. - Il giudice trasmetterà alla cancelleria i decreti di rinvio almeno 14 giorni prima dell'udienza, allo scopo di lasciare alle cancellerie adeguato spazio temporale per le comunicazioni.

4. - La cancelleria comunicherà i rinvii tempestivamente (almeno 7 gg. prima) alle parti.

Termini per le attività preliminari all'udienza

Allo scopo di tutelare il pieno dispiegarsi del contraddittorio nelle cause da trattarsi:

- il giudice, almeno 15 giorni prima dell'udienza, trasmetterà alla cancelleria i decreti che stabiliscono le modalità di preparazione e di trattazione dell'udienza;
- di poi, la cancelleria tempestivamente comunicherà i decreti alle parti.

Disciplina transitoria per la fase iniziale

In considerazione della sospensione dei termini disposti ex lege fino all'11 maggio 2020 e dalle innovative modalità di introduzione delle udienze di cui in seguito, si rende necessario prevedere una disciplina transitoria con riferimento alle udienze da trattare per le quali sinora non c'è stata la possibilità di assegnare alle parti i termini per le attività preliminari all'udienza cartolare o da remoto:

- di regola, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020;
- mentre, quando risulti urgente la trattazione e quando si tratta di uno dei procedimenti elencati al precedente punto sub A sui "Tipi di udienze da trattare", saranno rinviate in data utile prima del 31 luglio 2020.

MODULI GENERALI DI TRATTAZIONE

Facoltà di alternanza delle forme di trattazione

La forma di trattazione riguarda l'udienza e non il procedimento; pertanto, al mutare delle esigenze di trattazione di uno stesso procedimento, la forma di svolgimento scelta per un'udienza può essere modificata per una successiva udienza; in particolare, a seconda della natura delle attività processuali da compiere, soprattutto con riguardo alla necessità o meno della presenza fisica dei partecipanti, uno stesso procedimento può essere di volta in volta trattato:

- con udienza per tabulas;
- con udienza a distanza;
- con udienza in presenza.

Udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti

La determinazione sul se l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice del caso individuale.

Nelle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti lo svolgimento in forma scritta sostituirà lo svolgimento in forma orale e avverrà tramite scambio e deposito in telematico di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Settore del civile ordinario e del lavoro

Le udienze saranno comprese in una delle seguenti tipologie:

a) Prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 183 cpc, salvo che il giudice, d'ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;

b) Udienza per le decisioni istruttorie ex art. 183, comma 7, cpc;

c) Udienza di precisazione delle conclusioni;

d) Prima udienza nel procedimento sommario ex art. 702 bis cpc;

e) Nel rito del lavoro udienza ex art. 420 cpc non destinata all'assunzione di prove orali né al conferimento dell'incarico al CTU;

f) Udienze aventi ad oggetto istanze interinali e cautelari da trattarsi anche anticipatamente rispetto alla data di prima udienza, quali: concessione e sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo (art. 648 e 649), sospensione dell'esecuzione della sentenza (art. 283), sospensione del titolo o del precetto (art. 615), sospensione della delibera impugnata, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione, sospensione dell'esecuzione nelle cause di opposizione ad avviso di addebito e cartella esattoriale;

g) Udienza di comparizione nei procedimenti, monocratici o collegiali, camerali, sommari e cautelari (quindi, anche i reclami), salvo che il collegio o il giudice singolo, d'ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione personale delle parti per sentirle liberamente o dei difensori per la discussione orale;

h) Udienza destinata alla discussione orale (art. 281 sexies, art. 420 cpc rito lavoro), salvo che le parti richiedano motivatamente la trattazione orale. Per le cause fissate per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies cpc e comunque per le cause nelle quali la decisione va pronunciata in udienza, anche in forma di solo dispositivo, il giudice può provvedere:

- alla pronuncia della decisione e/o del dispositivo il giorno fissato per la udienza con deposito telematico della decisione, fissando, ove necessario, termini per il deposito delle motivazioni;
- al rinvio ad altra udienza, in data prossima, per la pronuncia della decisione, fissando il termine di 10 giorni prima per il deposito di note scritte di discussione e di 5 giorni prima per il deposito di note scritte di replica.

Modalità di svolgimento

Norma:

art. 83, co.7, lett. h), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come

ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28: *<<mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice>>*.

Modalità:

1) Il giudice dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, di regola 7 giorni prima, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;

2) la cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta";

3) nella determinazione della data dell'udienza il giudice ha facoltà di: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo;

4) l'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza;

5) il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l'assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l'indicazione della data dell'udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori;

6) i difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell'oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

7) ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT;

8) all'udienza fissata il giudice verifica d'ufficio che le parti costituite abbiano ricevuta nei termini la comunicazione dell'ordinanza organizzativa e, quando ne riscontra l'irregolarità, fissa con le stesse modalità una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alla parte o alle parti non comparse;

9) se all'udienza fissata il giudice verifica d'ufficio che entrambe le parti costituite non hanno depositato le note scritte, fissa con le stesse modalità una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti;

10) dell'udienza trattata, sia pure in via "figurata", il giudice redige un succinto verbale, nel quale dà atto delle attività compiute, del provvedimento adottato o di quello eventualmente riservatosi di adottare; il verbale farà parte del fascicolo d'ufficio;

11) per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal responsabile della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri e del verbale d'udienza (al fine della remunerazione).

Udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

La determinazione sul se l'udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice del caso individuale.

Settore del civile ordinario e del lavoro

In genere, tutte le udienze in cui:

a) Deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori;

b) Deve procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente;

c) Deve espletarsi un tentativo di conciliazione, salvo poi il differimento per la formalizzazione (e per la firma del processo verbale della conciliazione) ove il tentativo riesca.

Si precisa che l'ascolto del minore, che non è parte, non può avvenire da remoto.

Modalità di svolgimento

Norma:

art. 83, co.7, lett. f), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28:

<<f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;>>

Modalità:

A. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

1. Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua

partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

4. Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

B. Svolgimento dell'udienza da remoto

Il giudice, presente nell'ufficio giudiziario, nel verbale di udienza:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);

2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si

collegati da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;

3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "consolle d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;

6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in consolle, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi;

7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;

8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;

9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa;

10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisorii contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Applicativo per il videocollegamento

Il videocollegamento avverrà tramite l'applicativo Teams.

L'utilizzo del software per l'accesso alla stanza virtuale è gratuito, e non richiede registrazioni, inserimento di credenziali né sottoscrizione di abbonamenti. Potrà avvenire scaricando TEAMS sul personal computer ovvero accedendo via web.

Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato, il difensore e la parte dovranno compiere le seguenti operazioni:

1) cliccare sul link indicato per accedere alla stanza virtuale del magistrato;

2) se l'applicazione non è installata sul pc dell'utente, verrà visualizzata una schermata nella quale sarà possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- a) scaricare il tool di Teams tramite il pulsante "Scarica l'app di Windows" (opzione consigliata) e installare l'applicazione; dopo il primo avvio potrebbe essere necessario chiudere l'applicazione e cliccare nuovamente sul superiore link;
- b) selezionare il pulsante "Partecipa sul Web" (è preferibile utilizzare uno dei seguenti browser supportati: IE, Chrome, etc.);

3) una volta fatta la scelta di cui al punto 2), il difensore o la parte potranno accedere inserendo il proprio “Nome e Cognome” nel campo “Immetti il nome”, che sarà visualizzato al resto dei partecipanti;

4) cliccando su “Partecipa” il difensore o la parte vengono inseriti nella sala d’attesa virtuale, ove rimarranno in attesa sino a quando il magistrato li ammetterà nella stanza virtuale.

Udienze civili che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti

La determinazione sul se l’udienza richieda o meno la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti va fatta in concreto ed è rimessa al giudice del caso individuale.

Presupposti

1. Le udienze civili che richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti saranno trattate solo se lo svolgimento potrà avvenire nelle condizioni di sicurezza sanitaria indicate al successivo punto sulle modalità di svolgimento.

Settore del civile ordinario e del lavoro

- In generale, quando è indifferibile la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto ai difensori e alle parti e non è praticabile la trattazione da remoto, le udienze relative ai procedimenti elencati nell’art. 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28;

- le udienze relative ai procedimenti per convalida di sfratto quando non ci sia stata la costituzione della parte resistente prima della udienza;

- le udienze relative ai procedimenti cautelari quando non ci sia stata la costituzione della parte resistente prima della udienza.

Modalità di svolgimento

Trattazione ordinaria con svolgimento adattato, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, attraverso i seguenti accorgimenti organizzativi dell’udienza:

- aula d'udienza a porte chiuse;
- con accesso delle persone scaglionato a mezzo orari differenziati secondo intervalli temporali adeguati alle attività processuali da svolgere, orari previamente indicati sul ruolo d'udienza affisso fuori dall'aula e all'ingresso del palazzo giudiziario;
- con apposita disciplina d'ordine circa le cautele necessarie per osservare il distanziamento sociale;
- con il rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- con accesso solo delle persone munite degli opportuni dispositivi sanitari (mascherine, guanti);
- con frequenti ricambi d'aria a mezzo apertura delle finestre.

MODULI PARTICOLARI DI TRATTAZIONE

Le modalità di trattazione delle udienze nei settori di seguito indicati, per tutto ciò che non è previsto in questa parte, è regolato dalle disposizioni previste nella parte sui "Moduli generali di trattazione", in quanto applicabili.

Settore espropriazione immobiliare

Posto che nel settore delle esecuzioni immobiliari hanno un ruolo di partecipanti una pluralità di soggetti, destinati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, la disciplina dettata dall'art. 83 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 deve comprendere anche l'attività svolta dai vari ausiliari del GE materialmente fuori udienza e, segnatamente, all'esterno del Tribunale, trattandosi di attività comunque facente parte del processo esecutivo.

Pertanto, è necessario una nuova organizzazione del settore delle esecuzioni immobiliari, finalizzata, da un lato, a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema soprattutto delle esecuzioni immobiliari, che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Le seguenti disposizioni, adottate in conformità alla proposta di schema di linee guida comuni agli uffici di esecuzione civile presso i

Tribunale del Distretto, riguarderanno sia le procedure esecutive pendenti nella fase precedente all'ordinanza di vendita; sia le procedure esecutive pendenti nella fase successiva all'emissione delle ordinanze di delega delle operazioni di vendita, avvisi di vendita e/o fissati esperimenti d'asta.

1. Udienza ex art. 569 c.p.c.

L'udienza ex art. 569 c.p.c. non rappresenta un'attività connotata dai caratteri di urgenza.

Quindi i GE procederanno a rinviare le udienze in questione a data successiva al 31 luglio 2020.

Nel caso di differimento, va precisato che devono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza de qua.

I custodi procederanno a segnalare in via telematica al GE eventuali problematiche connesse al loro incarico.

I termini per il versamento delle rate, nell'ipotesi di conversioni in corso, avendo natura processuale, sono sospesi in conformità al disposto di cui all'art. 83 d. l. n. 18/20 (come modificato dal successivo d. l. n. 23/2020), per il periodo 9 marzo -11 maggio 2020 con slittamento delle mensilità.

2. Attività dell'esperto stimatore.

L'esperto stimatore potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre: sino alla data del 31 luglio 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la necessità di accesso all'immobile si imponga per urgenze indifferibili, come esplicitato nel paragrafo seguente, da rappresentare tempestivamente al GE;

i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di

tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

3. Attività del custode giudiziario.

Anche per l'attività del custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare, il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia ...), invece:

- gli accessi presso il bene pignorato sono sospesi sino alla data del 31 luglio 2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ecc.); b) attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode avrà cura di svolgere l'accesso con modalità compatibili con la normativa emergenziale in materia sanitaria.

- il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

I giudici dell'esecuzione, sulla base dell'organizzazione del proprio ufficio, possono valutare l'adozione di provvedimenti funzionali al prelievo dei compensi di custodi e professionisti delegati.

4. Attività di liberazione degli immobili pignorati.

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che, pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- è sospesa l'esecuzione dell'ordine di liberazione - anche in corso e anche ove l'aggiudicazione sia avvenuta - sino alla data del 31 luglio 2020, anche in considerazione di quanto disposto dall'art. 103 co. 6 del

d. l. n. 18/2020, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria, ecc.); b) attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

5. Le vendite e l'attività del professionista delegato.

5.1 Vendite fissate nel periodo di sospensione ex lege

È utile richiamare che l'art. 83 co. 1 prevede che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020" ed a co. 2 prevede che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali";

È successivamente subentrato il d.l. 23 il cui art. 36 co. 1 prevede che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'art 83 co. 1 e 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal co. 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020 Nel periodo di sospensione ex lege delle udienze civili TUTTE le vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita¹, sono sospese.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel periodo cuscinetto sopra indicato (ossia dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 compreso) vanno intesi come revocati.

Ne consegue, quindi, la restituzione delle cauzioni già depositate.

Alla luce delle premesse fin qui tracciate, ad integrazione e/o modifica delle ordinanze di delega emesse, sono diramate le seguenti indicazioni;

1) revoca di tutti gli esperimenti d'asta fissati sino all'11 maggio 2020 mandando a professionista delegato e custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE"; (*)

(*) Per le vendite che vengono celebrate in modalità telematica "pura" o in modalità "asincrona" anche mobiliare, tale soluzione si spiega, oltre che per esigenze di uniformità, alla luce dell'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato - specie se inteso (in linea con le esigenze sottese alla scelta del modello telematico) su scala nazionale - dovuta all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto.

2) comunicazione ai professionisti delegati e ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste (presso il Tribunale o presso lo studio del professionista) la distanza prevista dalla vigente norma emergenziale in materia sanitaria tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

È utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino all'11 maggio 2020 (compreso) sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.

Di conseguenza, come innanzi precisato, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà, per la residua parte, dal 12 maggio 2020,

ovvero dal diverso termine se prorogato ope legis il regime di sospensione.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

5.2. Vendite già fissate nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020

Nel periodo successivo all'11 maggio 2020, occorre svolgere alcune considerazioni. L'emergenza pandemica impedisce di fatto la tenuta delle vendite analogiche e miste in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) si rivelano, in questo frangente, inadeguate ad assicurare le finalità preventive e di tutela della salute pubblica. Va rilevato che esigenze non molto dissimili si registrano anche per le vendite telematiche "pure", in cui da un lato non può escludersi che gli offerenti possano richiedere l'ausilio tecnico di altri soggetti (secondo le regole all'uopo previste), dall'altro la situazione sanitaria comprime verosimilmente la serenità degli offerenti, qualunque sia la vendita prevista. Il sistema delle esecuzioni individuali e concorsuali è, infatti, scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, la competitività della vendita forzata e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Le indicazioni operative sono perciò le seguenti:

1) per le vendite fissate successivamente all'11 maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020, è disposta la revoca di tutti gli esperimenti d'asta già fissati mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";

2) comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

3) il giorno fissato per gli esperimenti come sopra revocati, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire in sala aste in sala aste (presso il Tribunale o presso lo studio del professionista) la distanza prevista dalla vigente legislazione emergenziale in materia sanitaria metri tra gli offerenti presenti, il delegato è autorizzato all'apertura delle offerte senza la presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

4) in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

6. Nuova calendarizzazione delle vendite differite

Le vendite revocate comprese tra il 9 marzo 2020 e il 26 aprile 2020 andranno fissate a far data dal 15 settembre 2020 e le vendite revocate comprese tra il 27 aprile 2020 e il 31 luglio 2020 a far data dal 13 ottobre 2020;

7. Vendite delegate nei giudizi di divisione

Seguono le modalità di cui ai punti 5.1 e 5.2.

8. Mandati di pagamento

Sino a nuove disposizioni, in ossequio ad una ratio di tutela della salute degli utenti e del personale di cancelleria, la richiesta di emissione dei mandati di pagamento nelle esecuzioni dovrà avvenire con le modalità di seguito descritte:

a) il richiedente dovrà depositare un'istanza telematica nel relativo fascicolo contenente le ragioni della richiesta; il rango della spesa (prededuzioni, privilegio, ecc.); l'importo residuo sul conto corrente ed ogni altro elemento utile all'esatta imputazione del pagamento;

d) il Funzionario emetterà il mandato di pagamento su cui il Giudice dell'esecuzione, telematicamente, apporrà il visto;

e) la cancelleria, tra gli altri adempimenti, emetterà la copia autentica del provvedimento del giudice e provvederà ad inviare il tutto (tramite PEC o email istituzionale del funzionario di cancelleria) direttamente all'istituto di credito coinvolto (pertanto per il rilascio della copia conforme del mandato nessun accesso in cancelleria dovrà essere effettuato);

f) decorsi 2 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato di pagamento, il richiedente (professionista delegato, custode) si recherà presso l'istituto di credito per effettuare l'operazione. In quella sede, sarà sufficiente indicare il numero di procedura, il numero di conto corrente, e la data di invio della PEC o email istituzionale da parte della cancelleria all'istituto di credito. I professionisti sono invitati a contattare previamente l'istituto di credito per verificare la possibilità di effettuare l'operazione senza l'accesso materiale presso la banca. Tutte le richieste di operazioni rivolte all'istituto bancario che rivestano carattere di urgenza, potranno essere inoltrate a mezzo mail con l'indicazione delle operazioni da effettuare unitamente al provvedimento di autorizzazione del G.D./G.E., con onere del professionista di recarsi successivamente in banca per la sottoscrizione della documentazione non appena le condizioni legate all'emergenza lo consentiranno.

Laddove le somme siano depositate su libretto l'accesso presso gli istituti di credito dovrà essere preceduto da un appuntamento concordato telefonicamente con l'istituto di credito di volta in volta coinvolto.

9. Progetti di distribuzione - approvazione in assenza delle parti

Nel settore specifico delle esecuzioni immobiliari i G.E., in considerazione del combinato disposto di cui agli artt. 596 e 597 c.p.c., dopo il periodo c.d. cuscinetto (ossia dopo l'11 maggio 2020, salvo le ipotesi in cui, prima di tale data, valutata l'urgenza, possa garantirsi il contraddittorio di tutte le parti), limitatamente alle procedure in cui il debitore è costituito ovvero in cui le comunicazioni al debitore possono eseguirsi in cancelleria ai sensi dell'art. 492 c.p.c. (procedure successive al 1 marzo 2006), possono valutare (ex art. 83 co. 7 lettera h) del D.L. n. 18 del 2020) di tenere le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione già fissate a data successiva all'11 maggio 2020, previo decreto dei G.E. con il quale invitano le parti a non comparire all'udienza

in assenza di contestazioni, avvisando che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art. 597 c.p.c. mutatis mutandis sarà effettuato lo stesso dai professionisti delegati (sempre, in ogni caso, in data successiva all'11 maggio 2020) nei casi in cui l'udienza di approvazione del progetto di distribuzione, ove sia previsto, si svolga innanzi ad essi.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro dieci giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il G.E. calendarizzerà l'udienza dopo il 31 luglio 2020.

10. Conferimento di incarico a custodi ed esperti stimatori

Con riferimento all'esperto stimatore a decorrere dal 10 marzo 2020 si impone il solo deposito telematico della perizia di stima (con divieto di deposito cartaceo) e si prescrive il giuramento telematico che implica che il professionista nominato non presti più giuramento dinanzi al G.E bensì depositi in P.C.T. la propria accettazione dell'incarico ed il giuramento.

Il tenore della dichiarazione dell'esperto, da depositarsi sul fascicolo telematico, entro il termine assegnato dal giudice, sarà il seguente: "ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E GIURAMENTO TELEMATICO DELL'ESPERTO STIMATORE (art 569 co. 1 c.p.c., così come modificato dal d. l. 83/2013, nonché alla luce delle "Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari - linee guida" emanate dal C.S.M. 11.10.2017) - ///La sottoscritto/a ... nato/a a ... (prov. di ...), il ..., residente in ... (prov. Di ...), via/piazza ..., n. ..., indirizzo p.e.c. ..., iscritto all'Albo ... al n. ..., ammonito ai sensi degli artt. 193 c.p.c. e 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), DICHIARA di accettare l'incarico e PRESTA GIURAMENTO di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità, relativamente alla procedura n. .../... R.G., li ..., SOTTOSCRIZIONE".

Anche i custodi provvederanno, nel termine assegnato dal GE, ad accettare l'incarico con analoga dichiarazione telematica di accettazione dello stesso e dell'insussistenza di situazione di incompatibilità.

11. Decreti di trasferimento e adempimenti successivi

Il giudice dell'esecuzione, eventualmente anche a seguito di interlocuzione con gli istituti di credito e gli uffici pubblici coinvolti nella fase di trasferimento dell'immobile, valuteranno di seguire le modalità operative appresso indicate ove compatibili con l'organizzazione di ciascun Ufficio:

1) il professionista delegato depositerà la bozza del decreto di trasferimento telematicamente e, unitamente alla stessa i consueti allegati (relazione, ispezioni aggiornate ecc.), eventualmente, ove già di prassi, inviando copia del decreto di trasferimento in formato word al G.E., sulla mail istituzionale (nome.cognome@giustizia.it), il quale, in mancanza di rettifiche, procederà, a sua volta, all'emissione dello stesso tramite deposito telematico;

2) formulerà, se del caso, istanza di autorizzazione al pagamento delle imposte di registrazione, trascrizione e annotazioni delle formalità, trasmettendo contestualmente bozza del conseguenziale provvedimento in formato Word sulla mail istituzionale del funzionario previo accordo telefonico con lo stesso;

3) provvederà, per il pagamento delle spese di trascrizione, ove dovute, ai relativi adempimenti telematici e provvederà a redigere la delega di pagamento mediante F24 in formato 'pdf' per le spese di registrazione, nota che sarà trasmessa all'Istituto di credito, a mezzo mail (precisamente all'indirizzo che sarà comunicato dall'istituto bancario), insieme al provvedimento di autorizzazione del G.E.: il delegato resterà onerato di recarsi in banca, in una fase successiva, qualora le condizioni connesse all'emergenza lo consentiranno, per apporre la propria firma sulla contabile bancaria uso ufficio. La banca provvederà ad inoltrare al delegato a mezzo mail copia del documento con quietanza di pagamento;

4) la copia del decreto di trasferimento uso REGISTRAZIONE sarà trasmessa all'ufficio del registro direttamente dalla cancelleria e, in seguito al pagamento delle imposte, l'Agenzia delle Entrate provvederà alla registrazione, trasmettendone copia alla stessa cancelleria;

5) ai soli fini della TRASCRIZIONE estrarrà copia del D.T. dal fascicolo telematico e predisporrà la dichiarazione di conformità dell'atto, ai sensi del D.L. 179/2012, con apposizione di firma digitale. Tale copia

sarà trasmessa in Conservatoria telematicamente con acclusa la nota di trascrizione in formato digitale utilizzando l'applicativo UNIMOD;

6) ai fini della CANCELLAZIONE delle formalità il delegato provvederà a formulare istanza alla cancelleria per il rilascio del certificato di mancata opposizione del D.T., allegando copia dell'avvenuta comunicazione del decreto di trasferimento al debitore esecutato. Il Cancelliere provvederà a rilasciare copia della certificazione consegnandone copia al professionista delegato previo appuntamento telefonico.

12. Trattazione della fase sommaria delle opposizioni dinanzi al G.E.

La trattazione delle opposizioni, ovvero la fase camerale dinanzi al G.E., si svolgerà con modalità di trattazione scritta ove il giudice dell'esecuzione ravvisi ragioni di urgenza, con modalità e disciplina da determinarsi con apposito decreto del giudice dell'esecuzione.

12. Ulteriori attività

È sospeso il colloquio con gli ausiliari del G.E. fino a diversa disposizione. Si invitano gli ausiliari nominati al massimo utilizzo del PCT, con richiamo alla valutazione ponderata della segnalazione delle urgenze.

Settore esecuzioni mobiliari

Con specifico riferimento ai procedimenti di espropriazione mobiliare le linee guida sono le seguenti:

1) il rinvio delle udienze ex artt. 530 e 543 c.p.c., nonché delle udienze fissate per l'esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, in quanto non rappresentano attività connotate dai caratteri di urgenza, a data successiva al 31 luglio 2020 con apposito decreto di differimento del G.E.;

2) conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati alle udienze di cui al punto n. 1) in funzione della nuova data di udienza;

3) la sospensione sino alla data del 31 luglio 2020 delle attività degli esperti stimatori di accesso diretto presso Pubblici Uffici, registri e archivi, e presso i luoghi e i beni oggetto di esecuzione;

4) la sospensione sino al 31 luglio 2020 per l'IVG, quale custode giudiziario, degli accessi ai luoghi in cui si trovano i beni pignorati, ad eccezione delle seguenti ipotesi:

a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, verbali dell'autorità giudiziaria, età);

b) attività in atto di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera di terzi.

In tali casi il custode avrà cura di eseguire l'accesso con modalità compatibili con la normativa emergenziale in materia sanitaria;

5) sono revocate tutte le vendite già fissate sino al 31 luglio 2020 e le cauzioni già depositate devono essere restituite. L'IVG provvederà alla restituzione delle offerte e ad individuare nuove date di vendita successive al 31 luglio 2020 nel rispetto dei termini per gli adempimenti pubblicitari stabiliti nell'ordinanza di vendita;

6) l'IVG provvederà a pubblicare il presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza di vendita, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata da! G.E.";

7) nel periodo dal 9/03/2020 fino al 11/05/2020 (compreso), poiché per l'art. 83, co. 2, cit., sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto, deve considerarsi sospeso il termine per il versamento del prezzo di acquisto, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire;

8) pertanto, se il termine viene a scadenza in detto periodo, il suo decorso riprenderà dal 12/05/2020 ovvero dal diverso termine se prorogato ope legis il regime di sospensione.

9) per il periodo dal 9/03/2020 all'11/05/2020, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene e, quindi, anche le visite da parte di eventuali interessati.

Settore fallimenti e procedure concorsuali

Le linee guida per la gestione delle attività in materia di procedure concorsuali sono le seguenti

1. *Udienze prefallimentari*

Di regola e salvo urgenza, saranno rinviate a dopo il 31 luglio 2020, con una certa elasticità del differimento, essendo prevedibile che lo spazio dei rinvii debba essere mantenuto fluido nella entità e nei tempi, essendo sconsigliabile fare rinvii troppo corti che rischiano di essere reiterati più volte.

I giudici comunicheranno in via telematica tramite cancelleria o altro mezzo telematico reperito, i rinvii.

Analoga politica verrà adottata per la trattazione dei concordati ex 161 sesto comma, e per le udienze ai sensi degli artt. 162, 173, 179, 180.

Per le udienze che si devono celebrare, è ammesso che i difensori che lo ritengano depositino difese scritte comunicando che non intendono comparire ma si rimettono agli scritti, l'udienza deve però tenersi, nel caso di prefallimentare, se il fallendo non si costituisce, per consentirgli la difesa personale, a meno che non dichiarino via mail di rimettersi o di rinunciare.

Per le pronunce collegiali in materia di procedure minori si ribadisce che si adotterà analogo condotta, pertanto se urgente in base ai rilievi delle parti, sarà celebrata, altrimenti rinviata.

2. *Aste fallimentari in corso e attività dei collaboratori del GD*

Premesso che la sezione reputa che la situazione contingente di allarme e preoccupazione per il futuro del Paese sia idonea a incidere sulla possibilità di raggiungere il giusto prezzo ex art. 108, falsando il mercato per l'incertezza, l'ovvia accentuata difficoltà di accedere al credito, finendo per poter favorire concentrazioni economiche speculative, rilevato che tale tendenza debba essere ostacolata e repressa, e considerato che ragionevolmente per iniziare il riequilibrio vi sia necessità di un periodo maggiore di soli quindici giorni;

ritenuto che non si possa trascurare la situazione di coloro che collaborano fuori dall'udienza civile col Giudice delegato, nella redazione di perizie, visione delle strutture in vendita, nella celebrazione delle vendite, ricezione buste, apertura delle stesse ecc. (periti, custodi, coadiutori, curatori, società specializzate, ecc.) che pertanto si ritiene di dover differire in generale le aste per il periodo c.d. cuscinetto, come segue:

- sospensione delle attività di perizia che necessitano di accesso ai pubblici uffici e non possano essere svolte in via telematica sino al 31 luglio 2020, con redazione medio tempore delle attività diverse possibili;
- sospensione dell'attività di visita degli immobili abitati sino al 31 luglio 2020, per gli immobili non abitati il curatore si premurerà di scaglionare le visite;

Si deve poi distinguere tra le aste già autorizzate, quelle che non hanno ancora eseguito la pubblicazione e quelle che invece hanno già avuto la pubblicazione sul PVP.

Le prime, non ancora pubblicate dovranno semplicemente essere differite oltre il 31 luglio 2020, revocando la pubblicità non ancora eseguita se già disposta. Il curatore in tal caso potrà procedere in autonomia a tale attività, semplicemente comunicandola al giudice, se la vendita è stata delegata, laddove l'asta sia stata fissata dinanzi al G.D. il curatore depositerà apposita istanza di rinvio.

Per le aste per le quali vi è già stata pubblicazione sul PVP e sui siti e giornali, la sezione, raggiunta la convinzione che non vi è paragone tra i valori in gioco, perdita in termini economici per la procedura e tutela della salute, richiamando l'esigenza di riequilibrare il mercato di cui sopra, si dà quale linea guida l'indirizzo di rinviare anche tali aste, e per migliore organizzazione oltre il 31 luglio 2020;

Eccezionalmente, per le aste già pubblicate ove sono state raccolte offerte in busta chiusa, si dispone di differire solo la data di celebrazione della gara, comunque, all'interno del limite di 120 giorni di cui all'art. 571 c.p.c., essendo la offerta irrevocabile per legge all'interno di tale lasso di tempo, previa pubblicità solo sui siti e sul PVP per informare i depositanti.

3. Istruzioni operative per i curatori

Oltre ai rinvii delle udienze che verranno comunicati dai giudici e le linee di condotta per le aste di cui sopra, si specifica che:

tutti i termini in scadenza nel periodo cuscinetto si prorogano di 15 giorni (relazioni ex art. 33 LF, periodiche e non, progetti di liquidazione, supplementi agli stessi, per le verifiche il differimento del deposito dello stato passivo in progetto, ove non già eseguito, sarà collegato alla data del rinvio disposto dal giudice).

Per i mandati si specifica che essi dovranno essere presentati solo in via telematica. Ciò vale per tutte le procedure compresi i concordati.

I curatori, in particolare, avranno cura di depositare apposita istanza in telematico, in seguito la Cancelleria provvederà a redigere il relativo mandato di pagamento che a sua volta caricherà nell'apposito fascicolo telematico, come atto non codificato, per l'autorizzazione da parte del G.D.

Tale modalità intende temporaneamente disciplinare l'emissione dei mandati di pagamento in attesa che la sezione determini appositi modelli che saranno poi trasmessi ai curatori i quali potranno procedere al deposito in autonomia, senza interferire coi lavori di Cancelleria.

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi al Funzionario della sezione fallimentare Dott. Luigi Mandara.

Per quanto riguarda eventuali mandati non evasi e richiesti sino ad oggi, ancora predisposti in cartaceo, si dispone di non reiterare la richiesta, i ricorsi verranno gestiti, il provvedimento autorizzatorio emesso, ma non essendo possibile la lavorazione cartacea sino al termine del periodo di sospensione, 11 maggio 2020 compreso, essi potranno essere ritirati secondo l'ordine scaglionato che verrà comunicato dalla cancelleria, al fine di evitare assembramenti.

Procedimenti in materia di famiglia

Le cause di separazione giudiziale e divorzio contenziosi

Le cause di separazione giudiziale e divorzio contenziosi saranno trattate solo quando vi sia urgenza per la tutela di bisogni essenziali di mantenimento o urgenza per l'affidamento della prole e la regolamentazione del diritto di visita.

La trattazione, sia nella fase presidenziale, sia nella fase di merito davanti al GI, deve essere chiesta da almeno una delle parti, depositata telematicamente almeno 7 giorni prima, motivata dalle ragioni d'urgenza a sostegno.

Secondo le modalità per ciascuna forma previste nella parte sui "Moduli generali di trattazione", lo svolgimento dell'udienza, in funzione della natura delle attività a compiersi in concreto, previa un'anticipata

comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti e del pubblico ministero, sarà determinato nell'ordine:

- in forma scritta;
- nelle forme tradizionali adattate alle consuete esigenze di sicurezza: in particolare quando risulta necessario valutare approfonditamente il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto con riferimento alle relazioni con figli di minore età;

Le cause di separazione consensuale e di divorzio congiunto

Quando le parti sono costituite in giudizio a mezzo del difensore, il Presidente del tribunale per le separazioni consensuali o il Presidente del collegio per i divorzi congiunti ne dispongono lo svolgimento per tabulas se le parti congiuntamente depositano, almeno 7 giorni prima, una richiesta di voler trattare in forma scritta la causa nel periodo sino al 31 luglio 2020 accompagnata da un atto allegato con firma personale, attestata dai difensori, sotto ogni singola dichiarazione, nella quale:

- dichiarano che il difensore le ha informate compiutamente delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- dichiarano che il difensore le ha rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla comparizione fisica in aula e di avervi aderito liberamente e coscientemente a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute;
- dichiarano l'inutilità del tentativo di conciliazione per insussistenza della volontà di riconciliazione;
- dichiarano di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- nelle cause di divorzio, dichiarano che dalla data della separazione non c'è stata una fase di ripresa della convivenza;
- dichiarano di rinunciare alla comparizione personale in aula.

Le altre cause in materia di famiglia

I procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, i procedimenti ex art. 337 bis cod. civ. di regolamentazione dei rapporti con i figli nati fuori dal matrimonio, saranno trattati solo quando vi sia urgenza per la tutela di bisogni essenziali di mantenimento o per l'affidamento della prole e la regolamentazione del diritto di visita.

Le relative udienze saranno tenute per tabulas; fermo restando che è facoltà delle parti chiedere la fissazione d'udienza per la comparizione fisica, udienza che sarà fissata. secondo le consuete modalità, con svolgimento da remoto o, in caso di difficoltà tecniche, con comparizione delle parti in aula d'udienza, previa verifica della possibilità di garantire le condizioni di sicurezza esposte in precedenza.

Procedimenti di negoziazione assistita

Quando le parti sono assistite da difensore, nei procedimenti di negoziazione assistita per i quali la Procura della Repubblica non ha autorizzati gli accordi e ha rinviato le parti avanti al Presidente del tribunale, questi fisserà udienza che si svolgerà per tabulas se i difensori congiuntamente depositano, almeno 7 giorni prima, una richiesta di voler trattare in forma scritta il procedimento nel periodo sino al 31 luglio 2020 accompagnata da un atto allegato personale delle parti, con firma attestata dai difensori sotto ogni singola dichiarazione, nella quale le parti:

- dichiarano che il difensore le ha informate compiutamente delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
- dichiarano che il difensore le ha rese edotte della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla comparizione fisica in aula e di avervi aderito liberamente e coscientemente a causa dell'emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute;
- dichiarano di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso;
- nelle cause di divorzio, dichiarano che dalla data della separazione non c'è stata una fase di ripresa della convivenza.

Settore della VG e del Giudice Tutelare

I procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari saranno trattati con le modalità di svolgimento tradizionali ma adattate in funzione del rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria così come indicate in precedenza.

Con specifico riferimento agli affari di competenza del **Giudice Tutelare**, saranno trattati:

- a) i procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (TSO);

- b) i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzioni volontarie della gravidanza);
- c) i procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno saranno trattati con le modalità di svolgimento tradizionali ma adattate in funzione del rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria così come indicate in precedenza, sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; resta salva la possibilità di rinviare l'udienza a dopo il 30 giugno 2020 se nell'immediato sussistano i presupposti per la nomina, con modalità di svolgimento per tabulas, di un ADS provvisorio in attuazione dell'art. 405, comma 4, cod. civ. secondo cui *<<Qualora ne sussista la necessità, il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere>>*;
- d) i procedimenti in materia di tutele e curatele relativi a nomina, revoca, sostituzione tutore e curatore, giuramento, rendiconto, ecc.; in materia il G.T. può fare luogo alla adozione dei provvedimenti immediati con efficacia provvisoria di cui all'art. 361 c.c. (ad esempio nomina di un tutore provvisorio) con possibilità di differimento dell'ascolto del minore destinatario del provvedimento (ex art. 348 c.c.) ove tale attività possa rivelarsi pregiudizievole per la sua salute.

I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno dovranno depositare telematicamente, ovvero far pervenire alla Cancelleria di volontaria giurisdizione a mezzo PEC o a mezzo di posta ordinaria:

- atto di giuramento e rendiconto con allegata fotocopia del proprio documenti di identità e dichiarazione ex art. 461.445/2000;
- istanze relative alla tutela, curatela, amministrazione di sostegno.

Tutti gli altri procedimenti in materia di volontaria giurisdizione e in materia spettante al GT, per i quali non sia prevista espressamente la fissazione di un'udienza di comparizione delle parti, saranno trattati come di consueto con provvedimento del magistrato depositato con Consolle.

3.2. - PENALE

Settore dibattimento

Tipi di udienze

Il novero delle udienze da trattare e delle udienze da rinviare è mutuato dall'elenco di cui all'art. 83, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e come ulteriormente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, nonché dallo schema concordato in sede distrettuale all'esito del procedimento di partecipazione allargata di cui all'art. 83 co.6 D.L. 17.3.2020 n.18, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e il Procuratore Generale della Repubblica.

A. - Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno trattate le udienze aventi ad oggetto:

1. - convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo;
2. - processi nei quali uno o più imputati siano sottoposti a misura cautelare personale o a misura di sicurezza personale;
3. - processi ritenuti dal giudicante, su richiesta di parte, di particolare urgenza nei seguenti limiti: grave e concreto rischio di dispersione o inquinamento della prova, in attuazione del principio basilare di conservazione della prova, individuato da data risalente (1992) dalle sentenze della Corte Costituzionale 254 e 255, sulla base degli artt. 24, 112 e 3 Costituzione.
4. - le udienze in camera di consiglio aventi ad oggetto:
 - incidenti di esecuzione;
 - altri procedimenti: suscettibili di incidere sulla libertà personale; oppure, urgenti; oppure, quando le parti e l'interessato dichiarano di non voler partecipare all'udienza camerale con discussione scritta.

B. - Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze aventi ad oggetto:

tutti i procedimenti diversi da quelli prima elencati sub A.

Le date dei rinvii saranno determinate secondo criteri di scaglionamento, da graduare in base alla data del termine di prescrizione dei reati, alla data di iscrizione a ruolo, ai criteri di priorità previsti dai programmi di gestione approvati dal C.S.M.

I rinvii dovranno essere calibrati in modo da evitare che, alla ripresa delle attività dopo il periodo emergenziale, si formino udienze sovraccariche di cause.

Orari e aule d'udienza

Al fine di evitare eccessiva concentrazione di persone, anche al di fuori del tribunale, nei giorni in cui massima è la concentrazione delle udienze civili e penali a Lagonero, restando le date di calendario già fissate, le udienze monocratiche dibattimentali dei giorni di **martedì** e **mercoledì** saranno distribuite in due fasce: "mattina" (dalle 9:00 alle 13:00) e "pomeriggio" (dalle 13:00 alle 17:00), nelle quali si alterneranno due giudici diversi assistiti ciascuno dal proprio assistente giudiziario. Esse verranno celebrate nelle aule "Nigro" (2° Piano) e "A" (Piano Terra).

Sempre al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, saranno adottati i seguenti accorgimenti organizzativi dell'udienza:

- aula d'udienza a porte chiuse;
- con accesso delle persone scaglionato a mezzo orari differenziati secondo intervalli temporali adeguati alle attività processuali da svolgere, orari previamente indicati sul ruolo d'udienza affisso fuori dall'aula e all'ingresso del palazzo giudiziario;
- con apposita disciplina d'ordine circa le cautele necessarie per osservare il distanziamento sociale;
- con il rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- con accesso solo delle persone munite degli opportuni dispositivi sanitari (mascherine, guanti);
- con frequenti ricambi d'aria a mezzo apertura delle finestre.

Settore GIP/GUP

Tipi di udienze

Il novero delle udienze da trattare e delle udienze da rinviare tiene conto del fatto che il settore GIP/GUP è connotato dalla specificità di un rito che rispetto a quello del dibattimento è diverso, più variegato e più spedito,

A. - Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno trattate le udienze aventi ad oggetto:

- Gli interrogatori di garanzia ai sensi dell'art. 294 c.p.p.;
- Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo di indiziato di delitto, secondo il protocollo stipulato in data 23 aprile 2020 tra la Presidenza del Tribunale, la Procura della Repubblica e la Camera Penale di Lagonegro;
- Le udienze di convalida dei provvedimenti urgenti della Polizia Giudiziaria ai sensi dell'art. 386 *bis* c.p.p.

Per i processi pendenti nella fase dell'udienza preliminare, saranno trattati, entro il limite di cinque per ciascuna udienza:

- i processi nei quali uno o più imputati siano sottoposti a misura cautelare personale ovvero a misura di sicurezza personale;
- i processi di pronta definizione, per tali intendendosi quelli rispetto ai quali siano formulate richieste di patteggiamento ovvero richieste di definizione con giudizio abbreviato c.d. secco oppure condizionato all'acquisizione di prova non costituenda (es: produzione documentale); a tale riguardo, per permettere al giudice dell'udienza preliminare la tempestiva selezione – secondo i criteri qui dettati – dei processi da trattare e di quelli da rinviare, sarà onere del difensore fare pervenire la manifestazione di volontà del proprio assistito di definire il processo con uno dei riti alternativi suddetti almeno 4 giorni prima dell'udienza preliminare, con atto depositato in Cancelleria ovvero trasmesso a mezzo PEC;
- su richiesta di parte, i processi in relazione ai quali si configuri il concreto rischio di inquinamento e/o di dispersione della prova;
- nel caso in cui l'applicazione dei criteri indicati non consenta di raggiungere il limite di 5 processi per ciascuna udienza preliminare, potranno essere trattati – fino alla concorrenza del suddetto numero – ulteriori processi connotati dall'urgenza, apprezzata dal giudice secondo il parametro di cui all'art. 132 *bis* disp.

att. c.p.p., anche eventualmente su impulso di parte, sempre nei limiti imposti dalla prevenzione degli assembramenti e dalla necessità del distanziamento sociale.

Saranno ancora trattati:

- gli incidenti probatori la cui indifferibilità sarà apprezzata dal giudice, anche su richiesta di parte;
- i patteggiamenti richiesti nel corso delle indagini preliminari;
- i patteggiamenti e i giudizi abbreviati “secchi” ovvero condizionati all’acquisizione di prova non costituenda (es. produzione documentale) richiesti a seguito dell’emissione del decreto di giudizio immediato;
- le udienze in camera di consiglio relative a richiesta di archiviazione nel limite di due procedimenti, selezionati secondo il criterio dell’urgenza, tenuto conto del numero più vecchio di iscrizione nel registro GIP, con preferenza di svolgimento del contraddittorio nella modalità cartolare.

B. - Nel periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze aventi ad oggetto:

- tutti i procedimenti diversi da quelli prima elencati sub A.

Le date dei rinvii saranno determinate secondo criteri di scaglionamento, da graduare in base alla data del termine di prescrizione dei reati, alla data di iscrizione a ruolo, ai criteri di priorità previsti dai programmi di gestione approvati dal C.S.M.

I rinvii dovranno essere calibrati in modo da evitare che, alla ripresa delle attività dopo il periodo emergenziale, si formino udienze sovraccariche di cause.

Orari e aule d’udienza

Le udienze preliminari e camerale dei GUP – GIP saranno trattate nei giorni stabiliti dalle vigenti tabelle di organizzazione del Tribunale.

Ove tecnicamente possibile e previa richiesta e consenso delle parti, si procederà alla trattazione delle udienze relative ai procedimenti sopra indicati mediante collegamento audio-visivo da remoto. Resta salva l’applicazione dell’art. 83 comma 12 del D.L. 17 aprile 2020 n. 18 convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2020, n. 27.

Al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, saranno adottati i seguenti accorgimenti organizzativi dell'udienza:

- con accesso delle persone scaglionato a mezzo orari differenziati secondo intervalli temporali adeguati alle attività processuali da svolgere, orari previamente indicati sul ruolo d'udienza affisso fuori dall'aula e all'ingresso del palazzo giudiziario;
- con apposita disciplina d'ordine circa le cautele necessarie per osservare il distanziamento sociale;
- con il rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- con accesso solo delle persone munite degli opportuni dispositivi sanitari (mascherine, guanti);
- con frequenti ricambi d'aria a mezzo apertura delle finestre.

Modalità di rinvio fuori udienza nei settori dibattimento e Gip/Gup

1. - I rinvii dovranno essere calibrati in modo da evitare che, alla ripresa delle attività dopo il periodo emergenziale, si formino udienze sovraccariche di cause.

2. - I rinvii dei procedimenti sono adottati con decreti emessi fuori udienza; al fine di contenere l'afflusso di persone, il ruolo d'udienza contenente l'elenco dei procedimenti da trattare e dei procedimenti da rinviare (con a fianco la data del rinvio e, ove possibile, anche l'orario) sarà trasmesso almeno 3 giorni prima alla Procura, nonché al COA, che ha assicurato di pubblicarlo sul sito dell'ordine. Al riguardo di questa modalità, appare utile il richiamo al deliberato CSM del 26 marzo 2020 (Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID) secondo cui si raccomanda ai dirigenti di *<<invitare i magistrati a ricorrere a modalità di rinvio fuori udienza, in quanto compatibili con la necessità di contenere l'aggravio degli adempimenti processuali e, al contempo, il rischio di contagio>>*.

Svolgimento delle udienze di convalida e per direttissima

Al riguardo, per mera comodità di consultazione, invariata restando la sua forza ed efficacia di protocollo su accordo delle parti che hanno raggiunto l'intesa, si riporta il contenuto del vigente protocollo per lo svolgimento delle udienze in videoconferenza di convalida dell'arresto

o del fermo e giudizio direttissimo (390 ss., 449 ss. CPP), adottato il 23 marzo 2020 d'intesa tra Tribunale di Lagonegro, Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Lagonegro, Consiglio dell'ordine degli Avvocati Di Lagonegro, Camera Penale di Lagonegro:

<<1. Alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo alternativo (patteggiamento abbreviato semplice non condizionato) dinanzi al giudice del dibattimento, si procederà, ove tecnicamente possibile, in videoconferenza.

1.1. Dinanzi al giudice per le indagini preliminari si procederà, ove tecnicamente possibile, in videoconferenza, alle udienze di convalida dell'arresto dell'indagato in stato di arresto domiciliare precautelare, ovvero custodito presso camere di sicurezza a disposizione della polizia giudiziaria per il tempo strettamente necessario alla celebrazione dell'udienza, ovvero presso la casa circondariale.

2. Le forze dell'ordine attrezzeranno presso i comandi sul territorio ove sono ubicate le camere di sicurezza, utilizzate per la custodia delle persone arrestate, idonee sale per le udienze in videoconferenza.

2.1. Ai direttori delle case circondariali di Potenza e di Matera, del pari, sarà chiesto di attrezzare, presso le strutture carcerarie, idoneo spazio per il collegamento in videoconferenza.

3. A tale scopo viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal ministero della giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione.

4. Il PM di turno curerà – nell'ambito delle comunicazioni con la PG che procede all'arresto - il rispetto delle seguenti indicazioni operative:

a) all'atto della comunicazione all'avvocato nominato di fiducia o d'ufficio dell'avvenuto arresto, la polizia giudiziaria procedente dovrà indicare il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito in regime di arresti domiciliari precautelari o la struttura carceraria ove sarà collocato, dandone atto nel verbale di arresto;

b) il difensore sarà invitato a comunicare alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC): tale

comunicazione sarà oggetto di rituale annotazione da parte della PG procedente;

c) nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p. (arresti domiciliari), la polizia giudiziaria dovrà indicare al difensore il comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto o sarà autorizzato a recarsi per celebrare l'udienza di convalida da remoto;

d) la polizia giudiziaria darà avviso al difensore della possibilità di partecipare all'udienza

- I. presso il luogo di custodia unitamente e accanto al suo assistito (nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di prevenzione sanitaria),*
- II. ovvero a distanza mediante collegamento telematico sulla piattaforma TEAMS,*
- III. ovvero, in via residuale, presso l'aula di udienza, debitamente allestita.*

Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione a distanza.

d.1.) Nel caso in cui il difensore nominato dall'arrestato non appartenga al foro di Lagonero, la polizia giudiziaria provvederà con il mezzo più celere e idoneo allo scopo (esemplificativamente a mezzo mail, ovvero anche messaggistica istantanea) a trasmettere al difensore stesso una copia del presente protocollo, richiedendo al difensore stesso se aderisca o non aderisca all'impiego delle indicazioni operative contenute nel presente atto.

Nel caso di adesione del difensore, la polizia giudiziaria provvederà ai sensi del punto d)

Nel verbale, la polizia giudiziaria darà atto:

- di avere inoltrato al difensore di foro diverso da quello di Lagonero nominato dall'arrestato copia del presente protocollo, specificando le modalità con le quali ciò sia avvenuto;*
- Della adesione o non adesione del difensore all'impiego delle modalità operative previste dal presente atto;*

- *Della scelta compiuta dal difensore ai sensi del punto d).*

Nel caso di mancata adesione del difensore di foro diverso da quello di Lagonero, resta comunque salva la celebrazione dell'udienza mediante collegamento audiovisivo a distanza dell'arrestato.

e) *la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto dovrà trasmettere sia all'indirizzo e-mail dell'ufficio del pubblico ministero sia all'indirizzo mail istituzionale del sostituto procuratore di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD (con separata corrispondenza verranno indicati gli indirizzi mail e forniti eventuali ulteriori dati e informazioni utili al rapido e corretto inoltro degli atti);*

f) *nella nota di trasmissione del verbale e di tutti gli atti relativi all'arresto dovrà essere obbligatoriamente comunicato:*

f1) *il luogo ove sarà presente l'arrestato per la connessione da remoto;*

f2) *l'indirizzo e-mail dell'operatore presso la cui postazione avverrà la connessione e che dovrà essere contattato per avviare la connessione da parte del giudice;*

f3) *il recapito telefonico dell'ufficio ove avverrà la connessione e/o degli operanti di PG che saranno presenti, al fine di consentire contatti diretti con la cancelleria del tribunale ed i contatti tra arrestato e difensore.*

5. *La segreteria di presidio e/o supporto al pubblico ministero di turno comunicherà tempestivamente via email alla cancelleria del tribunale il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza.*

6. *La segreteria di presidio e/o supporto al pubblico ministero di turno procederà – in base alle indicazioni provenienti dal magistrato di turno riportate in apposita scheda - all'iscrizione dei procedimenti penali relativi ai soggetti arrestati a SICP (e solo qualora non sia possibile procedere direttamente all'iscrizione utilizzerà una numerazione ad hoc, con registro di comodo, successivamente aggiornata con gli adempimenti di iscrizione ordinari)*

7. *Il decreto di presentazione all'udienza per direttissima in videoconferenza nonché la richiesta di convalida dell'arresto in*

videoconferenza inoltrata all'ufficio del giudice per le indagini preliminari, dovranno obbligatoriamente indicare gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di polizia giudiziaria e degli operatori della struttura carceraria presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore, nonché del rappresentante dell'ufficio del pubblico ministero;

Il decreto ovvero la richiesta di convalida indicheranno altresì il luogo ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete specificando la lingua. Il decreto di presentazione dell'arrestato, inoltre, indicherà giorno, ora e luogo dell'udienza dinanzi al giudice del dibattimento, monocratico o collegiale, secondo le indicazioni che saranno impartite senza formalità dal giudice o dal presidente del collegio.

All'esclusivo scopo di semplificare e accelerare la lettura degli atti e i conseguenti adempimenti, si conviene l'impiego di uno schema essenziale dei dati, da inserire nel decreto di presentazione o nella richiesta di convalida dell'arresto, riportato in allegato al presente protocollo, come "ALLEGATO 1".

8. Per garantire la migliore funzionalità nella celebrazione delle udienze, i pubblici ministeri di turno si impegnano a disporre la trasmissione dei fascicoli delle udienze per direttissima e di quelli relativi alle convalide dell'arresto entro il più breve tempo possibile.

9. La segreteria di presidio e/o supporto del pubblico ministero di turno procederà alla formazione del "fascicolo digitale", mediante scansione in PDF della copia della copertina con numero RGNR (o con la numerazione provvisoria attribuita al fascicolo), del certificato penale e del decreto di comparizione ovvero della richiesta di convalida dell'arresto all'udienza sottoscritto anche digitalmente dal P.M.

Si procederà quindi alla trasmissione di tutti gli atti (copertina, decreto ovvero richiesta di convalida dell'arresto, certificato penale, verbale di arresto e ogni atto allegato) su un unico o più file

- al difensore attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso comunicato (avendo cura di assicurare la ricezione degli atti sopra indicati almeno un'ora prima dell'inizio dell'udienza al fine di consentire al difensore di fiducia/d'ufficio di avere cognizione del contenuto degli stessi)*

- *alla cancelleria del tribunale, via PEC con valore ai fini di deposito, attestando anche l'avvenuta trasmissione al difensore, specificando l'ora di invio allo stesso. Dell'avvenuta trasmissione la segreteria della procura darà altresì avviso telefonico alla cancelleria del giudice.*

Le note di trasmissione che accompagnano l'invio degli atti verranno preferibilmente firmate digitalmente dalla segreteria di presidio e/o di supporto del PM.

10. *All'udienza di convalida (nei casi in cui l'Ufficio del pubblico ministero riterrà opportuno presenziare) e al giudizio per direttissima parteciperà un sostituto procuratore ovvero un vice procuratore onorario. Il PM attiverà dalle postazioni presso la procura della Repubblica ovvero da remoto (in abitazione o altro luogo idoneo) la connessione con sistema TEAMS.*

Il pubblico ministero di udienza riceverà copia digitale del fascicolo di udienza dalla segreteria di presidio e/o supporto del PM di turno. Il pubblico ministero di udienza comunicherà l'esito dell'udienza alla segreteria, avvalendosi di apposita modulistica, l'esito dell'udienza e l'eventuale data di rinvio con indicazione dell'aula di udienza.

La segreteria di presidio e/o supporto curerà la stampa e la preparazione del fascicolo cartaceo.

11. *Presso la cancelleria del settore dibattimentale e presso la cancelleria del settore GIP sarà assicurata l'istituzione di una unità di presidio/supporto al giudice (monocratico o collegiale) di turno per le direttissime e rispettivamente per le convalide GIP (con separata corrispondenza verranno indicati gli indirizzi mail e forniti eventuali ulteriori dati e informazioni utili al rapido e corretto inoltro degli atti)*

12. *La cancelleria del settore dibattimentale (per le convalide di arresto e contestuale giudizio direttissimo) ovvero la cancelleria dell'ufficio del giudice per le indagini preliminari, una volta ricevuta la mail con le richieste della procura provvederà:*

- *a stampare la mail contenente l'atto di presentazione per il giudizio direttissimo ovvero la richiesta di convalida dell'arresto;*
- *ad apporvi timbro di pervenuto/depositato, specificando la modalità con la quale gli atti sono stati ricevuti;*

- *ad attribuire al relativo fascicolo la numerazione RG trib. ovvero RG GIP con le connesse annotazioni al SICP;*
- *a sottoporla al giudice di turno*
 - *direttamente se presente in ufficio, nel rispetto della disciplina in tema di prevenzione sanitaria, nel contempo trasmettendogli all'indirizzo di posta istituzionale gli atti e i documenti pervenuti dalla procura della Repubblica;*
 - *ovvero, se non presente in ufficio, trasmettendo al medesimo, all'indirizzo di posta elettronica istituzionale, gli atti e i documenti pervenuti dalla procura della Repubblica, unitamente alla richiesta della procura (decreto di presentazione o richiesta di convalida) nell'esemplare precedentemente stampato e munito di timbro "pervenuto/depositato", previamente scansionato in PDF;*

13. *Nel caso di convalida dell'arresto richiesta al giudice per le indagini preliminari, questi provvederà con proprio decreto ad indicare data e ora dell'udienza.*

Il giudice farà comunicare il decreto dalla cancelleria alle parti, alla polizia giudiziaria, nonché al tecnico per la registrazione e trascrizione dell'eventuale interrogatorio dell'indagato/imputato arrestato.

14. *Sarà facoltà del giudice disporre, con il supporto della cancelleria prima dello svolgimento dell'udienza vera e propria, opportune prove tecniche con l'ufficio del pubblico ministero, con il difensore e con il luogo ove l'indagato/imputato arrestato si trovi o si troverà in videoconferenza al momento dell'udienza.*

15. *Il giudice, il giorno e nell'ora dell'udienza sarà fisicamente presente presso il tribunale di Lagonegro, con una postazione informatica che consenta il collegamento video e audio. La collocazione avverrà preferibilmente presso l'aula di udienza "Nigro" al secondo piano del palazzo di giustizia, maggiormente idonea per dimensioni e distribuzione degli spazi a garantire le distanze di sicurezza tra gli operatori.*

Presso l'aula di udienza "Nigro" (o in caso di indisponibilità in altro idoneo sito indicato dal presidente del tribunale) saranno collocati, debitamente distanziati l'uno dall'altro, l'ausiliare del giudice, il tecnico per la fono registrazione e, nel caso abbia o abbiano deciso di intervenire in quella sede, il difensore e/o i difensori e il rappresentante del pubblico ministero.

16. Il giudice, con il supporto della cancelleria, stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione o con la richiesta di convalida dell'arresto dopo che il difensore avrà ricevuto gli atti da almeno 60 minuti, eventualmente prorogabili, in modo da consentire allo stesso di esaminare gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari.

17. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (sostituto procuratore ovvero vice procuratore onorario; polizia giudiziaria e/o appartenente al DAP, imputato/indagato, difensore) il giudice, accertata la regolare costituzione delle parti, specificherà che l'udienza sarà celebrata nelle forme del collegamento audiovisivo a distanza in simultanea attraverso l'applicativo TEAMS, dando atto – e così motivando il ricorso a tale modalità di svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 146-bis disp. att. c.p.p. – delle ragioni di sicurezza legate alla necessità di contenere e prevenire la propagazione e diffusione del COVID-19;

18. Presso il luogo di custodia dell'arrestato collegato in videoconferenza sarà presente un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero un appartenente al DAP, di cui verrà riportato in verbale cognome e qualifica, il quale attesterà l'identità dell'arrestato e curerà anche di garantire il rispetto delle distanze di sicurezza sanitaria.

19. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione ovvero la richiesta di convalida indichino la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà nell'aula di udienza accanto all'arrestato (nel rispetto della normativa in tema di distanziamento) ovvero potrà comunicare – con l'ausilio di un dispositivo elettronico e/o in videocollegamento – con l'arrestato e le altre parti processuali.

20. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi con modalità idonea a garantire la riservatezza delle comunicazioni, a mezzo telefono, anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'art. 146-bis, comma, 4 disp. att. c.p.p.

21. Nel verbale di udienza, redatto dall'ausiliare del giudice, verrà dato atto, tra l'altro e dopo averlo verificato, che:

- l'indagato/imputato è stato posto ed è posto in condizioni di comunicare in maniera riservata con il proprio difensore, a mezzo telefono o con altre modalità che saranno indicate a verbale;

- *il collegamento audiovisivo allestito consente, come previsto dall'art. 146-bis, comma 3, disp. att. c.p.p., la reciproca possibilità di vedere e ascoltare i soggetti interessati;*

22. *Nel caso di presentazione dell'arrestato per la convalida dell'arresto e contestuale giudizio direttissimo monocratico, la relazione dell'ufficiale di polizia giudiziaria sui presupposti e sulle circostanze dell'arresto potrà essere sostituita, con l'accordo delle parti e nella prospettiva dello snellimento del procedimento, dalla lettura del verbale di arresto e degli atti connessi rilevanti, ferma la necessaria presenza in video conferenza dell'ufficiale di PG per la relazione o per eventuali chiarimenti, ove necessari.*

23. *Nel corso dell'udienza sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del giudice e di tutte le parti processuali. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal giudice e dagli altri interlocutori.*

24. *Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti e produrre documenti mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica. A tale riguardo, e nei limiti del possibile, le parti avranno cura di predisporre prima dell'udienza una evidenza informatica dei documenti che intendano produrre e/o scambiare. Della produzione/scambio di documenti si darà atto a verbale.*

25. *Nell'aula di udienza sarà presente il tecnico per la fonoregistrazione che curerà la registrazione (dalle casse) degli atti e delle attività che saranno indicati dal giudice, sentite le parti. Al fine di agevolare l'attività di successiva trascrizione, il giudice potrà, sentite le parti, attivare la funzione "registra" dell'applicativo TEAMS, in modo da avere a disposizione alla fine della videoconferenza un file audio-video che potrà essere salvato su un supporto esterno (ad es. chiavetta USB) da consegnare al tecnico addetto alla successiva trascrizione. Delle relative operazioni si darà atto con verbale.*

26. *Il verbale di udienza, alla conclusione della stessa, sarà sottoscritto dall'ausiliare del giudice, dal giudice e dagli altri soggetti – diversi dal tecnico della fonoregistrazione – presenti nell'aula di udienza. L'esemplare così sottoscritto sarà scansionato dalla cancelleria e*

trasmesso a ciascuno dei soggetti collegati a distanza; costoro, dopo la stampa della scansione del verbale così trasmesso, provvederanno a sottoscriverlo e ad inviare, attraverso la chat di TEAMS o a mezzo mail, la scansione del documento siglato. Tutti i documenti così affluiti presso la cancelleria del giudice saranno collazionati per formare parte integrante del verbale di udienza.

27. Nel corso dell'udienza di convalida e contestuale giudizio direttissimo, è garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p., attraverso la stessa chat di TEAMS ovvero fornendo al difensore la propria utenza telefonica e/o casella e-mail.>>.

Cancellerie penali

Il Direttore responsabile delle cancellerie penali organizzerà i servizi in modo da assicurare la lettura giornaliera delle caselle di posta elettronica certificata da parte dei dipendenti di turno e darà ordine a questi ultimi di sottoporre tempestivamente al giudice gli atti eventualmente depositati dai difensori per via telematica.

I difensori potranno inoltrare via pec, eccezionalmente anche in deroga alla normativa vigente, istanze, memorie, liste testimoniali.

Adattamenti organizzativi futuri

Il presidente di sezione può adottare misure organizzative aggiuntive per sopperire a specifiche necessità della sezione penale, anche in funzione di specifiche esigenze connesse alle peculiarità delle materie trattate.

3.3. - PROCEDIMENTI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE

Allo stato non possono prevedersi come fattibili modalità generalizzate di deposito telematico degli atti a causa delle gravi difficoltà operative, anche informatiche, che devono affrontare gli uffici del Giudice di Pace del circondario e, in particolare, gli uffici di Sala Consilina e Polla, dal 16 marzo 2020 rimasti chiusi per il cospicuo periodo di tempo durante il quale sono stati posti in quarantena dall'Autorità Sanitaria Regionale della Campania a causa dei focolai di epidemia scoppiati nel vasto territorio campano del Vallo di Diano e che solo dal 14 aprile 2020 sono stati riaperti al pubblico con l'istituzione di un presidio composto da un

dipendente di ciascuno ufficio, dalle ore 9.00 alle ore 11.30 di ciascun giorno.

CIVILE

Nel processo civile dinanzi al Giudice di Pace per il convenuto non è previsto un termine di costituzione in data antecedente l'udienza e lo stesso attore può costituirsi fino alla data d'udienza.

Di conseguenza, per i nuovi procedimenti si farà rinvio ad epoca successiva al 31 luglio 2020.

Per i giudizi civili pendenti, nel limite massimo del numero di 10 per udienza, saranno trattati:

- a) i procedimenti relativi alle istanze di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.;
- b) i procedimenti relativi alle istanze di sospensione della efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c.;
- c) i procedimenti relativi alle istanze di sospensione della ordinanza opposta nei casi previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 150 del 2011;
- d) i procedimenti per i quali il giudice dichiara l'urgenza a motivo della ricorrenza nel caso concreto del grave pregiudizio alle parti segnalato da almeno una parte con istanza depositata almeno 3 giorni prima dell'udienza;
- e) i procedimenti maturi per la decisione.

Modalità di svolgimento dell'udienza

Il giudice ha la facoltà di procedere allo svolgimento dell'udienza:

- con la trattazione mediante “scambio e deposito in cancelleria di note scritte”;
- oppure, eccezionalmente, con la trattazione in aula ma con le precauzioni di cui appresso.

Esclusione della modalità mediante scambio e deposito in telematico di note scritte

Quanto alle modalità dell'udienza, non appare ammissibile la forma di trattazione mediante "scambio e deposito in telematico di note scritte" per la ragione che:

i Giudici di Pace non sono abilitati all'uso di Consolle e il PCT non è applicabile al processo innanzi al GdP;

di conseguenza, il meccanismo dello "scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni" non può essere sostituito dal meccanismo dell'inoltro a mezzo PEC, che (a causa della mancanza di firma digitale) non garantisce la certezza di provenienza dell'atto processuale (quali sono le "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni") da parte del difensore; se del caso, l'inoltro a mezzo PEC può essere funzionale solo al deposito di documenti.

Esclusione della modalità di trattazione da remoto

Quanto all'udienza "da remoto", i tempi stringenti che non hanno permesso il dispiegarsi di un'attività di formazione di tutti i giudici di pace del circondario all'uso della nuova tecnologia informatica; la mancata preferenza indicata dal COA di Lagonegro per la videoconferenza; la mancata assegnazione ai giudici di pace di pc provvisti di videocamera; l'incompleta attivazione dell'account giustizia.it; la carenza di assistenza tecnica presso gli uffici del GdP; sono tutte ragioni che portano opportunamente ad escludere per i giudici di pace del circondario la fattibilità operativa della modalità di trattazione dell'udienza da remoto.

Modalità mediante scambio e deposito in cancelleria di note scritte

Il giudice può trattare le cause che devono essere trattenute in decisione dopo aver esaurita l'attività istruttoria e le opposizioni a sanzioni amministrative, a cartella esattoriale e ad estratto di ruolo che devono solo essere trattenute in decisione.

A tanto si procederà con la seguente modalità di trattazione: il giudice disporrà con decreto la trattazione scritta della causa, comunicando la data di udienza, confermata o rinviata, e assegnando alle parti il termine di 15 giorni per il deposito dell'atto contenente le conclusioni e le eventuali note difensive, con espressa e congiunta dichiarazione di rinunciare a comparire di persona in aula il giorno

dell'udienza; il deposito dell'atto di parte andrà effettuato, previo appuntamento telefonico, mediante deposito "cartaceo" in Cancelleria presso un provvisorio punto di accesso centralizzato all'ingresso del Palazzo di giustizia; alla scadenza del termine, la Cancelleria consegnerà al giudice il fascicolo cartaceo per le verifiche del caso; quindi, il giorno dell'udienza nel relativo verbale darà atto di aver verificato la regolarità degli atti e la congiunta dichiarazione dei difensori di rinunciare a comparire di persona in aula il giorno dell'udienza, quindi procederà all'emissione della decisione.

Modalità ordinaria con le precauzioni anti coronavirus

Trattazione ordinaria con svolgimento adattato, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, attraverso i seguenti accorgimenti organizzativi dell'udienza:

- aula d'udienza a porte chiuse;
- con accesso delle persone scaglionato a mezzo orari differenziati secondo intervalli temporali adeguati alle attività processuali da svolgere, orari previamente indicati sul ruolo d'udienza affisso fuori dall'aula e all'ingresso del palazzo giudiziario;
- con apposita disciplina d'ordine circa le cautele necessarie per osservare il distanziamento sociale;
- con il rispetto delle prescrizioni dell'autorità sanitaria;
- con accesso solo delle persone munite degli opportuni dispositivi sanitari (mascherine, guanti);
- con frequenti ricambi d'aria a mezzo apertura delle finestre.

PENALE

Per i giudizi penali pendenti, fissati nel periodo di sospensione fino al 12.05.2020, il giudice, salvo che in casi particolari d'urgenza, derivanti dal pericolo di dispersione della prova, disporrà il rinvio a data successiva al 30.06.2020, con provvedimenti resi fuori udienza, almeno 5 giorni prima.

4. - ADEGUAMENTO ORGANIZZATIVO NELLE CANCELLERIE

I Direttori amministrativi sono incaricati dell'organizzazione dei servizi delle cancellerie in modo da dare compiuta attuazione al presente

provvedimento. A questo fine, i direttori e/o i funzionari direttori dei servizi di cancelleria assicurano l'incremento del personale nella misura ritenuta necessaria al soddisfacimento del carico di lavoro.

Inoltre, agli effetti della retribuzione dei giudici onorari, lo svolgimento dell'udienza andrà attestato dal responsabile della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri e del verbale d'udienza se c'è stata trattazione scritta e del verbale d'udienza se c'è stata trattazione da remoto.

5. - DISPOSIZIONE FINALE

Le disposizioni di cui alle presenti misure sostituiscono ogni altra disposizione con esse incompatibile.

Il quadro di riferimento normativo e prima ancora la situazione di fatto dell'emergenza epidemiologica, sono in continua evoluzione; anche i risultati di funzionamento delle presenti misure organizzative saranno oggetto di monitoraggio; di conseguenza, le presenti disposizioni devono fisiologicamente considerarsi soggette alla clausola *rebus sic stantibus*, con riserva di adottare tutte le disposizioni integrative o correttive necessarie ad ulteriormente migliorare la funzionalità delle attività.

MANDA

all'ufficio di Presidenza affinché il presente provvedimento:

- a) sia comunicato ai destinatari indicati in epigrafe;
- b) sia pubblicato nel sito web del tribunale.

SI INVITA

il sig. Presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati a voler diffondere il presente provvedimento tra gli avvocati del foro di Lagonegro.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Luigi Pentangelo)